

(N. 744-A)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1949

Comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 1949

Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila
e dei territori jonici contermini.

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Il vasto territorio dell'altopiano silano, che misura 170.000 ettari di terreni i più vari, e le ampie zone dei territori jonici sottostanti, che si stendono, per 330.000 ettari, e che hanno il loro centro nel cosiddetto Marchesato di Crotona, costituiscono — sotto vari aspetti — uno dei più gravi problemi economico-sociali della Calabria, sul quale portarono la loro attenzione valenti studiosi, autorevoli parlamentari, il Governo.

Si delineavano chiare, da una parte, la possibilità di valorizzare terre per una così grande

estensione, in gran parte trascurate, là dove vive stentatamente una popolazione agricola che costituisce il 70 per cento della intera popolazione, e che anela a coltivare la terra; e, dall'altra, la necessità di operare una ridistribuzione della proprietà terriera, accentrata in pochi possessori di migliaia di ettari, in gran parte assenti materialmente e spiritualmente, con la conseguente trasformazione fondiaria.

Per fare ciò, occorreva innanzi tutto un programma preciso e organico che tenesse pre-

sentì le condizioni dei territori, caratterizzati da tre gravi fenomeni: la grande concentrazione della proprietà fondiaria, la precarietà di tutte le imprese contadine, la presenza di numerose categorie lavoratrici senza sicura base per la propria attività e quindi permanentemente esposte alla disoccupazione e alla disponibilità aleatoria di un modesto reddito.

Occorrevano mezzi finanziari adeguati, per poter effettuare questo programma, senza le lesinerie che sono la causa precipua di sperperare somme di denaro, senza un risultato concreto reso impossibile appunto dalla loro insufficienza.

Occorreva lo strumento umano che fosse per la struttura, la capacità e i poteri idoneo a realizzarlo. Creazione, quindi, di un organo amministrativo-tecnico che avesse la snellezza del movimento per agire celermente e decisamente, che fosse composto di pochi uomini, volenterosi e competenti, che avesse i poteri occorrenti per svolgere la sua attività, rimuovendo ogni ostacolo di qualsiasi natura, specie quello pericoloso della cavillazione litigiosa, pur essendo sotto la diretta vigilanza del Governo, e sotto il controllo del Parlamento.

E il disegno di legge, con gli opportuni emendamenti della vostra Commissione per l'agricoltura, elaborati con il maggiore studio, al quale hanno partecipato tutti, senza distinzione di parte, riteniamo risponda alle esigenze e agli obiettivi su esposti.

La ragione prima della rispondenza della legge agli scopi di essa sta nella serietà degli studi preparatori che rimontano a parecchi mesi prima della presentazione del disegno di legge, eseguiti da coloro che dal Governo erano stati preposti a raggiungere le finalità che si volevano ottenere con l'istituzione, con la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, dell'Opera per la valorizzazione della Sila, che avrebbe dovuto promuovere ed effettuare la trasformazione fondiaria-agraria dell'altipiano silano, e altresì promuovere e favorire lo sviluppo dell'industria e del turismo nella regione silana (articolo 2).

È valido contributo alla buona preparazione del disegno di legge fu dato dalle osservazioni fatte da un gruppo di senatori, facenti parte della Commissione per l'agricoltura,

e che — su iniziativa del senatore Conti che di quelle osservazioni fece una pregevolissima relazione — si recarono nell'ottobre scorso in Sila, vi si trattennero alcuni giorni, esaminando attentamente sul posto uomini e cose.

I FINI DELLA LEGGE.

La legge si prefigge lo scopo di sistemare il maggior numero di famiglie contadine del luogo.

Se si consideri la situazione demografica e sociale dei territori considerati dalla legge, ricorrendo, in mancanza dei risultati di un esame dettagliato, ad un calcolo prossimo alla realtà, si può dedurre che in essi vive una popolazione di circa 180.000 persone, corrispondente a un numero di famiglie oscillante tra i 35.000 e i 40.000. Dato che, grosso modo, la popolazione agricola rappresenta il 70 per cento della totale, avremo circa 120.000 persone con 25.000 famiglie circa, delle quali una metà vive in stato di precarietà.

S'impone quindi la urgente indifferibile necessità di provvedere a circa 12.000 famiglie, con 60.000 individui, corrispondenti a 25.000 unità lavoratrici.

Per conoscere se tutte le 12.000 famiglie e, se non tutte, quante di esse potranno con l'attuazione della legge, essere soddisfatte nei loro bisogni, si dovranno stabilire l'estensione dei terreni e l'entità dei mezzi finanziari disponibili.

Cominciando dalla prima indagine sulla disponibilità dei terreni, rileviamo che nell'altipiano silano, su di una superficie di 170.000 ettari, 58.000 sono aree di dissesto geologico, affatto utilizzabili; 26.000 di bosco massiccio che non potrà avere altra destinazione che quella attuale, e occorrerà procedere al riassestamento dei boschi, in parte devastati dai tagli distruttori effettuati durante la guerra e immediatamente dopo e da numerosi incendi accidentali o dolosi; 7.000 sono zone prossime ai centri abitati, di proprietà estremamente frazionata e sede di stabile agricoltura; 53.000 sono di pascolo boschivo; il resto, all'incirca 25.000 ettari, costituirebbe la parte migliore suscettibile di trasformazione agraria, che per metà si dovrebbero lasciare ai privati, piccoli o medi proprietari non rientranti nei limiti

della estensione dei 300 ettari, non espropriabili.

Dei 53.000 ettari di pascolo boschivo, a parte la sua più conveniente valorizzazione, integrando di pascolo e bosco le aziende trasformate dai privati e i nuclei di colonizzazione divisa e le aziende di carattere cooperativo, si potrebbero utilizzare 15.000 ettari per la costituzione di aziende silvo-pastorali autonome.

Con le disponibilità del terreno silano su indicate si può prevedere la costituzione di mille aziende autonome di proprietà contadine e di dare razionale integrazione all'economia di almeno altre 1.500 famiglie.

Il territorio jonico sottostante all'altopiano silano si estende per oltre 300.000 ettari. Considerando che in esso vi è la maggiore concentrazione fondiaria, e le proprietà private ivi esistenti sono le più estese nelle zone pianeggianti, raggiungendo la massima diffusione appunto nel Marchesato di Crotona, mentre quelle estesissime degli enti si trovano in montagna, può prevedersi che la disponibilità di terreni soggetti ad espropriazione sia imponente e che non si discosti molto dai 40.000 ettari. E pertanto, destinando anche 5.000 ettari alla creazione di aziende razionalmente organizzate, capaci d'integrare l'economia di altre migliaia di famiglie contadine, rimarrebbe un'estensione di 35.000 ettari sufficiente a costituire circa 6.000 aziende familiari d'ampiezza soddisfacente, non minore dei 4 e non maggiore degli 8 ettari. Talchè si avrebbe la possibilità di dare assetto a circa altre 10.000 famiglie, con un totale di oltre 12.000, soddisfacendo così tutte quelle bisognose di una sistemazione che offra loro le condizioni indispensabili di lavoro e di vita.

Ma avere la disponibilità del terreno non è sufficiente. Occorre un impiego di mezzi adeguati, soprattutto finanziari, per provvedere alla sistemazione della terra.

Probabilmente il piano finanziario predisposto per gli stanziamenti stabiliti nella legge prevede l'espropriazione e la trasformazione di una superficie di circa 30.000 ettari nel territorio jonico, oltre le somme necessarie per l'attuazione del programma per l'altopiano della Sila.

Evidentemente quindi un aumento di super-

ficie implicherebbe un maggiore onere finanziario, non tanto per le indennità di espropriazione che rappresentano la cifra minore, specie in seguito alla eliminazione dell'aumento del 10 per cento dei valori stabiliti ai fini della valutazione dei terreni ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ma per tutto il complesso dei lavori di trasformazione fondiaria.

Ci si consenta di ritenere che provvedendo con criteri di economia alle opere soltanto indispensabili, specie se eseguite a cura degli assegnatari, si potrà spendere di meno del preventivo, e quindi rientrare nelle somme stanziante quanto occorrerà per l'utilizzazione di un numero maggiore di ettari. Ma se si dimostrassero nel corso dell'esecuzione del programma da noi considerato necessari stanziamenti ulteriori, dovranno trovarsi i fondi relativi, per il raggiungimento di così alte finalità.

Certo non potrà provvedersi soltanto ad una parte delle famiglie contadine bisognose di una sistemazione, creando dei privilegiati e facendo rimanere in stato di miseria altri, perchè così si commetterebbe una deplorabile iniquità.

L'OPERA PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ALTOPIANO DELLA SILA.

Determinati gli scopi e le finalità da raggiungere, occorre che fosse ordinato l'organo più adatto per attuarli.

La legge 31 dicembre 1947 aveva creato un Ente complesso.

Bisognava snellirlo e renderlo capace di svolgere un'attività a ritmo accelerato, e tale da evitare gli inconvenienti verificatisi per altri enti similari.

Pertanto la legge affida l'esecuzione dei compiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, istituita e regolata dalla legge 31 dicembre 1947, n. 1629, ma con le opportune innovazioni.

Così che — a modifica dell'articolo 5 di quella legge — all'amministrazione dell'Opera è preposto un presidente, nominato dal Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio dei Ministri (articolo 10).

Il presidente dell'Opera è assistito da un Consiglio costituito da dieci membri, dei quali sei sono scelti tra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria e alla colonizzazione e rappresentanti delle categorie agricole, tre fra i funzionari dello Stato, in rappresentanza dei Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e uno in rappresentanza delle Amministrazioni comunali del territorio.

I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Inoltre vi è un direttore generale dell'Opera, nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione del Presidente dell'Opera, sentito il Consiglio dell'Opera.

Un tale eccezionale ordinamento avrà la durata di anni 6.

La Commissione ha ritenuto conveniente di introdurre alcune norme che, in aggiunta alla disposizione dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1947, secondo la quale l'Opera è sottoposta alla vigilanza e alla tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, disciplinano il controllo dell'attività dell'Opera sia da parte del Governo sia da parte del Parlamento.

Infatti, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può promuovere — udito il Consiglio dei Ministri — la sostituzione del Presidente dell'Opera e lo scioglimento del Consiglio dell'Opera, quando risultino irregolarità amministrative o violazioni di legge o di regolamento (articolo 11).

E a modifica dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, si provvede al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Opera a mezzo di un collegio sindacale composto di 3 membri, delegati uno per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, e del tesoro, ed uno dalla Corte dei conti. Debbono, quindi, essere comunicati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro agosto il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro marzo quello consuntivo dell'esercizio antecedente e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di categoria. Il bilancio annuale con la rela-

zione è alligato al bilancio del Ministero della agricoltura e delle foreste, sicchè viene allo esame e all'approvazione del Parlamento (articolo 12).

Occorreva altresì fornire all'Ente gli strumenti idonei per adempiere ai suoi compiti.

E il primo consisteva nel dargli la disponibilità dei terreni sui quali operare.

E tale disponibilità si otterrà a mezzo dell'espropriazione per motivi di interesse generale, giusta l'articolo 42 della Costituzione.

Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, regolano l'espropriazione nei suoi vari momenti e nei suoi vari aspetti.

Si stabilisce, innanzi tutto, il territorio entro il quale potrà procedersi all'espropriazione; quindi si limita ai terreni suscettibili di trasformazione e che facciano parte di proprietà superiori — al 15 novembre 1949 — ai 300 ettari, compresi nel calcolo i terreni fuori del territorio.

In tal modo vengono fissati criteri di specificazione chiari e precisi dei beni soggetti all'espropriazione, sotto il duplice aspetto di qualità e di quantità.

Va appena accennato che con l'espressione terreni suscettibili di trasformazione s'intendono non soltanto i pascoli e i seminativi, ma altresì le colture pseudo-arborate.

E per quanto si attiene ai proprietari la legge si riferisce ai privati singoli e alle società, e nel computare l'estensione dei terreni debbono calcolarsi anche le quote sociali di cui dispongono i proprietari in società il cui patrimonio è costituito da terreni.

Si è prevista l'ipotesi di proprietà fuori del territorio per sommarle con quelle esistenti nel territorio, perchè è noto come grossi proprietari hanno terreni in più comuni e oltre la stessa regione.

I piani di espropriazione particolareggiati con il calcolo delle indennità vengono elaborati dall'Opera (articolo 3).

I trasferimenti dei beni in favore dell'Opera, le occupazioni di urgenza dei beni stessi, le indennità di espropriazione saranno disposti dal Governo con decreto avente valore di legge, in base a delegazione del Parlamento, com'è previsto dagli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Si tratta di una maggiore garanzia per la solennità dell'atto, bastando per la legislazione attuale un semplice provvedimento del potere esecutivo.

Con l'investire il Governo di questa facoltà legislativa, il Parlamento vuole dare un particolare significato alle procedure, circondandole anche di cautele eccezionali, come dell'obbligo imposto al Governo di sentire il parere di una Commissione composta di tre senatori e tre deputati, eletti rispettivamente dalle due Camere (articolo 5).

La legge determina la misura delle indennità di espropriazione, e le rapporta ai valori definitivamente accertati ai fini della valutazione dei terreni per l'applicazione della imposta straordinaria progressiva del patrimonio.

Criterio di giustizia, perchè non può il valore del patrimonio avere una valutazione diversa a seconda che essa valga a stabilire un onere o un vantaggio.

Le indennità sono calcolate con un sistema meccanico, prendendo come base la valutazione stabilita ai fini della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

Il metodo è nuovo, differenziandosi tanto da quello della legge fondamentale del 25 giugno 1865 sull'espropriazione per pubblica utilità che considera il valore venale, quanto da quello della legge del 15 gennaio 1885 per il risanamento della città di Napoli che determina le indennità sulla media del valore venale e dei fitti dell'ultimo decennio, per citare le leggi più importanti in materia.

La meccanicità del sistema porta ad una maggiore semplicità nella procedura di accertamento.

Poichè la presente legge commisura le indennità ai valori definitivamente stabiliti ai fini dell'imposta patrimoniale straordinaria, e l'articolo 3 della legge 10 novembre 1949, n. 805, sostitutivo dell'articolo 12 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, concede ai contribuenti la facoltà di ricorrere contro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualità di coltura risultante dal catasto; e per i territori a vecchio catasto, non descritti per qualità e classe, la facoltà di ricorso e di rettifica è ammessa nei riguardi

dell'imponibile: era indispensabile regolare l'esercizio di tali facoltà in modo da rendere più rapida la procedura e investire commissioni che per la qualità o competenza specifica dei componenti dessero le maggiori garanzie di obbiettività ed esattezza di decisioni.

Pertanto all'articolo 6 del testo della Commissione, fu aggiunto un comma che fissa termini perentori brevi per la presentazione dei ricorsi; ne investe la commissione censuaria provinciale, in primo grado, che dovrà decidere in sessanta giorni, e, in ultimo grado, la commissione censuaria centrale con competenza anche di merito.

Se si vuole fare un calcolo approssimativo per l'ammontare delle indennità, secondo il sistema della presente legge, dato che i valori fissati dai competenti uffici del Catasto per i terreni delle località nelle quali le espropriazioni saranno eseguite, oscillano da un minimo di lire 14.000 (pascoli di 3ª classe), ad un massimo (per i seminativi di 1ª classe) di lire 117.600 per ettaro, si può, senza incorrere in grave errore, tenendo conto delle qualità dei terreni espropriandi, stabilire una media tra le lire 40.000 e 50.000 per ettaro.

Nel progetto ministeriale era stabilita una maggiorazione del 10 per cento che si è ritenuto dalla Commissione di togliere, appunto per la rispondenza delle indennità al valore determinato al fine fiscale.

Sono regolate, con l'articolo 7, le garanzie dei terzi i cui diritti potranno esercitarsi sulle indennità, e la procedura per lo svincolo, affidato al Tribunale che pronuncerà ordinanza.

La legge, all'articolo 20, dispone che sono inefficaci nei confronti dell'Opera, e ai fini della presente legge, gli atti a titolo oneroso o a titolo gratuito, compresi i conferimenti in società, eseguiti dopo una certa data da proprietari che possedevano a quella data più di 300 ettari, di cui una parte situata nel comprensorio delimitato nell'articolo 1.

Secondo il progetto ministeriale tale data era fissata al 16 aprile 1949. La Commissione ha ritenuto di riportarla all'entrata in vigore della nostra Costituzione, e cioè al 1º gennaio 1948.

La ragione della norma, analoga alle norme vigenti in materia fallimentare, è evidente:

si è inteso di colpire i mutamenti di proprietà intervenuti a scopo di evasione.

Sono per altro fatti salvi i diritti dei terzi acquirenti di buona fede. Ed è inoltre dichiarata la validità delle vendite e delle donazioni ai figli, e degli atti eseguiti secondo le norme del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.

I mezzi finanziari messi a disposizione dell'Opera consistono:

1° nei contributi di cui all'articolo 8, lettera b) della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, dichiarati con la presente legge costituenti oneri reali sui fondi dei contribuenti, con le conseguenti agevolazioni di procedura di riscossione, uguale a quelle stabilite per l'imposta fondiaria (articolo 17);

2° nel contributo dello Stato determinato in complessivi 15 miliardi di lire, da erogarsi in sei anni, con inizio dell'esercizio 1949-50 con la somma di lire 700 milioni, e termine ultimo con l'esercizio 1954-55 con la somma di lire 2 miliardi.

Lo scaglionamento delle erogazioni risponde ad un piano finanziario in relazione alle esigenze dello svolgimento del programma dell'Opera che si prevede raggiunga il massimo nell'esercizio del 1950-51, per il quale è fissata la somma di 4 miliardi di lire.

I versamenti saranno effettuati all'Opera in relazione allo sviluppo dell'attività svolta regolarmente documentata e controllata dall'Ispettorato compartimentale della Calabria (articolo 19).

Potrà il Ministro dell'agricoltura e delle foreste concedere degli anticipi all'inizio di ciascun esercizio finanziario, non superiori al 20 per cento (articolo 19).

L'Opera potrà usufruire di mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti e Istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario, e di altri Istituti, anche in deroga ai loro Statuti (art. 21).

Con gli articoli 14 e 15 sono determinati i criteri, le modalità e il tempo dell'assegnazione delle terre che risulteranno disponibili.

La categoria degli assegnatari comprende i lavoratori manuali della terra, i quali non possiedano altri fondi rustici ovvero siano proprietari di terre insufficienti all'impiego della mano d'opera della famiglia.

L'assegnazione avrà la forma di vendita, con periodo di prova di tre anni, con pagamento rateale per un periodo di non oltre trenta annualità, col patto di riservato dominio sino all'integrale pagamento.

Sono stabiliti opportunamente il divieto del riscatto anticipato delle annualità e della cessione del terreno assegnato in nessuna forma per atto da vivi.

Nel caso di morte dell'assegnatario senza discendenti diretti, il terreno assegnato ritornerà nelle disponibilità dell'Opera per nuove assegnazioni, restando agli eredi dell'assegnatario il diritto al rimborso delle quote pagate, e delle spese da lui direttamente sostenute per i miglioramenti apportati.

Resterà così salvaguardata l'azienda dal pericolo di inconsulti trasferimenti ed esiziali indebitamenti.

Si stabilisce infine, nell'articolo 14, che i diritti dell'assegnatario non potranno essere oggetto di provvedimenti cautelari né di esecuzione forzata a favore o per conto di terzi.

È superfluo dire che gli assegnatari dovranno essere assistiti con vigile cura e con mezzi sufficienti, specie nel primo periodo di lavoro e di sistemazione della modesta azienda, e debbono essere esentati da oneri gravosi, specie nei primi anni.

L'articolo 15 fissa molto opportunamente un termine massimo — di 3 anni — per l'espletamento delle assegnazioni dei terreni alle famiglie contadine, perchè la legge abbia ad attuarsi al più presto.

Il disegno di legge presentato dal Governo ed emendato dalla Commissione risponde ad imperiose necessità economiche e sociali.

Non può dilazionarsi più oltre la soluzione del grave problema di sistemazione di migliaia di famiglie contadine, che aspirano soltanto a poter vivere con il loro lavoro, là dove c'è la possibilità di disporre di grandi estensioni di terreni, negletti da pochi grossi proprietari che non hanno inteso la funzione sociale della terra.

Vi è un problema di assetto sociale, al quale corrisponde un problema d'incremento di produzione.

Quando si pensi che nel territorio del comune di Cirò, posto nella zona del Crotonese, si poté effettuare una trasformazione che ha dato risultati meravigliosi con l'impianto di vigneti, il cui prodotto è tra i migliori d'Italia, si ha

la consapevole sicurezza che, con il tenace ed intelligente lavoro del contadino calabrese — esempio magnifico di laboriosità, di utilità e di sobrietà — sorretto nella sua attività da uomini che lo sappiano guidare e incoraggiare, la buona terra darà i suoi grandi frutti, non solo con l'incremento della produzione, ma con la pace e la tranquillità, tanto necessarie, nelle nostre campagne.

Il senatore Conti finiva la sua relazione sulla visita dei senatori nella Sila, redatta con intelligenza di studioso e con il nobile entusiasmo per le cose buone, così:

« Da tutte le discussioni possibili non mancherà questa conclusione: sarebbe delitto imputabile al Parlamento e al Governo lasciare insoluto il problema che non è di carattere regionale, ma nazionale ».

Pertanto, la vostra Commissione v'invita ad approvare questo disegno di legge sul quale hanno espresso parere favorevole la Giunta del Mezzogiorno e la Commissione di finanze e tesoro.

SALOMONE, *relatore di maggioranza.*

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONCREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame rappresenta la risposta del Governo di fronte alle esigenze di riforma fondiaria poste dai contadini calabresi con la drammatica evidenza di cui le recenti lotte per la terra, ed in particolare i fatti di Melissa, sono stati gli esempi che più hanno impressionato l'opinione pubblica in Italia e nel mondo. Non è qui luogo di far la storia di tali eventi, ai quali ha partecipato la popolazione di interi paesi del Marchesato di Crotona e delle altre zone, nè di intrattenerci sulle dure e cruenti lotte per la terra che dall'eversione della feudalità ai nostri tempi hanno sostenuto i contadini contro i baroni, usurpatori dei demani collettivi, e contro l'incivile ed inumano regime della proprietà e dei rapporti sociali instaurato dagli usurpatori e tuttora mantenuto in piedi, a grave danno dell'economia della regione, con la violazione e la frode, con l'inganno e la corruzione. È superfluo altresì, poichè ormai a tutti è noto, aggiungere che a tale infausto e nefasto regime della proprietà terriera e dei rapporti di produzione è dovuto lo stato di arretratezza economica e sociale che costringe le masse contadine calabresi alla miseria, alla disoccupazione, alla fame, e che costituisce la causa prima delle loro lotte per la terra, recenti e remote. Tale è lo sfondo della odierna situazione in Calabria, che ha per prospettiva la realizzazione dei principi di riforma fondiaria sanciti dalla Costituzione della Repubblica, ed è a questa realtà, configurata dalle giuste aspirazioni dei contadini, dalle esigenze di sviluppo della produzione, e dai principi della Costituzione, che debbono rispondere appieno le misure legislative intese ad avviare la soluzione dei gravi ed indifferibili problemi della Calabria.

Il disegno di legge presentato dal Governo non risponde a questa realtà. La stessa mag-

gioranza della Commissione d'Agricoltura ne ha avvertito le gravissime insufficienze ed ha introdotto talune modifiche ed integrazioni le quali tuttavia non ne mutano il carattere essenziale. Qual'è la sostanza di esso?

Il testo della Commissione così precisa le finalità della legge (articolo 1): «provvedere alla redistribuzione della proprietà terriera ed alla sua conseguente trasformazione, con lo scopo di formare la proprietà contadina». Tali compiti, affidati, assieme alle operazioni accessorie, all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono conseguiti mediante *espropriazione* dei terreni, suscettibili di trasformazione, appartenenti a proprietà private di oltre 300 ettari, limitatamente alla superficie eccedente e con indennizzo commisurato ai valori stabiliti ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, e successiva *assegnazione* di tali terre «a lavoratori manuali della terra» i quali non posseggano terre o ne posseggano in misura insufficiente mediante vendita a pagamento rateale.

Non ci soffermiamo qui sull'opportunità o meno della scelta di tale «limite» di 300 ettari. Ci limitiamo a rilevare che, come risulta dalla relazione che accompagna il testo del Governo, con tale limite verrebbero espropriati 42.000 ettari in complesso, dei quali 12.000 in Sila e 30.000 nelle altre zone del territorio. Vogliamo soffermarci, invece, e con qualche dettaglio, sui criteri informativi che presiedono alla «colonizzazione» del territorio: il testo della Commissione non ne fa accenno espresso, ma poichè in tale testo sono rimasti inalterati, nella misura e nella gradualità, gli stanziamenti previsti nel testo del Governo, è legittimo dedurre che la sostanza degli interventi è rimasta inalterata, e che al testo della Commissione si addice pertanto, sotto questo aspetto, ciò che contiene la relazione

al testo del Governo, nella quale le modalità di assegnazione delle terre e i criteri informativi del piano di « colonizzazione » sono esposti e precisati.

La relazione del Governo stabilisce che sui 42.000 ettari da espropriare l'Opera svolga i seguenti interventi: in un primo tempo, organizzare « in linea provvisoria una serie di centri aziendali atti a facilitare la conduzione dei terreni per piccole quote », con misura atte a consentire « ai contadini assegnatari di trarre il massimo vantaggio economico da queste coltivazioni provvisorie » (sic!). Tali centri serviranno anche come « organi di preparazione della realizzazione del piano organico di costituzione di aziende definitive da assegnare in proprietà ai contadini ». In un secondo tempo, colonizzare 33.000 ettari (8.000 in Sila, 25.000 altrove) mediante costituzione di 5.000 « organiche unità poderali » (1.000 in Sila, 4.000 altrove), e quotizzazione dei restanti 9.000 ettari (4.000 in Sila, 5.000 altrove) destinati alla integrazione di altre 4.000 famiglie (1.000 in Sila, 3.000 altrove) e coordinati dall'Opera mediante « aziende razionalmente organizzate » in cui l'Opera stessa « gestirà i centri aziendali (mezzi di lavoro, edifici colonici, ecc.) necessari alla conduzione razionale » (Il programma comporta, inoltre, anche la costruzione di « una quindicina di villaggi agricoli »).

Riteniamo superfluo insistere sulla palese stravaganza dei criteri che il Governo si ripromette di adottare per la « colonizzazione » del territorio, e non indugiamo sui misteri delle « coltivazioni provvisorie » e della « quindicina di villaggi agricoli »: tutt'ocò costituisce una manifesta prova della avventatezza con la quale il Governo si appresta a disporre del pubblico danaro. Ci preme rilevare, piuttosto, che la sedicente « razionalità » dell'ordinamento che il Governo ha in animo di instaurare nel territorio non vale a mascherare il fatto essenziale, che il fantasioso piano di appoderamento previsto ignora del tutto la concreta realtà del territorio: ignora che nel territorio esistono 40 mila contadini cooperatori i quali hanno strappato al latifondo 35 mila ettari di terre, ignora l'esistenza di molte altre migliaia di contadini i quali coltivano migliaia di ettari di latifondo

con contratti precari di affitto o colonia o compartecipazione. Il piano governativo si propone anzi di sfrattare queste masse lavoratrici per far posto a poche migliaia di famiglie « insediate » in « organiche unità poderali » e in « aziende razionalmente organizzate »! Il carattere di questo disegno di legge appare ormai chiaro: non si tratta di « un primo caso di riforma fondiaria » come lo definisce la relazione al testo del Governo, ma di un provvedimento che pedissequamente ricalca gli schemi della fallimentare bonifica integrale fascista.

Interessanti deduzioni sugli obiettivi che il piano governativo persegue suggerisce l'attenta lettura del primitivo progetto compilato per l'Altopiano della Sila, in data 20 ottobre 1949, dall'Opera per la valorizzazione della Sila, dall'ente, cioè, che secondo la relazione al testo governativo « è provvisto della conoscenza dei problemi di un territorio più vasto di quello che ad esso fu originariamente affidato ». In tale progetto si legge infatti l'impudente e faziosa affermazione che l'occupazione delle terre e l'attività delle cooperative contadine hanno creato « una situazione patologica » (pag. 14) e che urge un intervento (chirurgico) per mettere ordine. Il progetto si propone di « selezionare nuclei di coloni stabili dalla massa dei coloni precari » per insediarli nelle nuove unità poderali (pag. 18), senza un'ombra di preoccupazione per le sorti dei coloni precari, della sorte, cioè, delle fondamentali masse contadine della Calabria.

A tali criteri che hanno ispirato il disegno di legge del Governo, e che evidentemente permangono anche in quello della Commissione, si aggiunga che le terre verranno effettivamente concesse ai contadini assegnatari non oltre 3 anni dall'avvenuta occupazione da parte dell'Opera (art. 14), che si prevede il compimento delle operazioni relative per il 31 dicembre 1956 (art. 5) e che nel contratto di vendita deve esser previsto un periodo di prova di due anni, sotto condizione risolutiva espressa (art. 13). Tre anni più sei anni più due anni: passeranno undici anni prima che tutta la terra sia definitivamente assegnata. Che razza di « riforma fondiaria » è mai questa?

Se tali sono i piani del Governo, è appena il caso di affermare qui che essi non sono desti-

nati a realizzarsi. I contadini delle cooperative che hanno conquistato decine di migliaia di ettari di latifondo, in una lotta che ha visto il sacrificio eroico di Giuditta Levato e dei braccianti di Melissa, non si lasceranno portar via le terre, nè dal latifondo si lasceranno sfrattare i contadini individuali, qualunque sia il loro contratto. Terra ce n'è per tutti, per essi e per i braccianti e per i proprietari coltivatori provvisti di terra insufficiente, ed a tutti la terra deve essere assegnata. L'appoderamento non è e non è mai stata la via maestra della rinascita agraria del Mezzogiorno, come la storia antica e recente dimostra, perchè con l'appoderamento non si risolvono i problemi delle fondamentali masse dei contadini precari.

La condizione per la rinascita agraria del Mezzogiorno è un'altra è il possesso stabile e permanente della terra da parte dei contadini, è, come si esprime il collega senatore Medici, « la certezza giuridica del possesso », che deve essere assicurata a tutti gli aventi diritto alla terra: ai contadini delle cooperative e ai contadini a contratto individuale, le terre che essi attualmente coltivano; e le altre terre disponibili ai contadini senza terra o con poca terra. È per la « certezza giuridica del possesso » che in definitiva lottano i contadini d'ogni categoria, coscienti che questa è la premessa, e non la risultante, della bonifica e della trasformazione agraria. E qui il discorso ci riporta alle forme di trapasso delle terre eccedenti il « limite » e alle funzioni dell'Opera: perchè la via storica della trasformazione agraria e dello sviluppo della produzione del Mezzogiorno è l'enfiteusi, « il contratto mediterraneo per eccellenza », come ebbe a caratterizzarla un collega di recente scomparso, il senatore Micheli (1).

La concessione obbligatoria in enfiteusi perpetua, in luogo dell'esproprio previsto dal disegno di legge, non solo corrisponde in pieno alle aspirazioni dei contadini e agli interessi di sviluppo della produzione, ma risolve anche la questione del prezzo delle terre da assegnare ai contadini. Qual'è tale prezzo? Il testo della Commissione ha accettato il criterio del testo del Governo (il valore determinato ai fini del-

la patrimoniale progressiva) depennando unicamente il 10 per cento in più previsto da quest'ultimo. Il prezzo, si dice, non supererebbe le 118.000 lire per ettaro, con una media forse sulle 65-70.000 lire per ettaro.

Ma a parte il fatto che in numerosi comuni del territorio vige il vecchio catasto, cosicchè tali cifre sono ben lungi dall'essere concrete, e a parte il fatto che in un territorio sottoposto a misure di redistribuzione della proprietà fondiaria e ove ricadono proprietà di molte migliaia di ettari (le proprietà dei baroni Barracco e Berlingeri, tanto per citare le più vaste) il concetto di *prezzo della terra* non può avere un contenuto concreto — poichè chi mai acquisterebbe oggi tali terre? — a parte queste considerazioni, dobbiamo rilevare che è per lo meno ingenuo ignorare che le popolazioni calabresi rivendicano le terre delle grandi proprietà in quanto provenienti da usurpazioni commesse a danno dei demani collettivi. L'azione di rivendica, che il fascismo si propose di soffocare con le note limitazioni imposte dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sugli usi civici, deve oggi potersi svolgere liberamente; ed è profondamente immorale, e ferisce l'innato senso di giustizia delle popolazioni calabresi, il tentativo di sanare, e per giunta a spese dei contadini e dei contribuenti, questa gravissima questione che oggi è aperta come non mai. Occorre al contrario agire, senza indugio: occorre restituire ai comuni e ai cittadini interessati il diritto di rivendicare le terre usurpate al popolo. Nel frattempo, la concessione obbligatoria, in enfiteusi lascia impregiudicata la situazione: in attesa del giudizio, i canoni enfiteutici dovuti a proprietari contro i quali sia stata iniziata l'azione di rivendica ai termini della legge sugli usi civici, dovranno essere depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

L'obiezione che la retezzazione del prezzo della terra, determinato come stabilisce il disegno di legge, sarebbe « più conveniente » per i contadini in confronto del canone enfiteutico, non regge, poichè i contadini rivendicano il controllo del canone, che non deve superare l'ammontare del reddito dominicale censuario del fondo all'inizio del contratto, dedotti gli oneri che fanno carico all'enfiteuta.

(1) Camera dei deputati, Atti della XXV Legislatura, Doc. n. 375, Relazione, pag. 12.

La funzione dell'Opera per la valorizzazione della Sila, in conseguenza dell'adozione della concessione obbligatoria in enfiteusi (che l'Opera stessa dovrebbe predisporre secondo un apposito piano di assegnazione), muterebbe sostanzialmente. Non si tratterebbe più di un ente che acquista le terre e le rivende a contadini — compito, questo, che inevitabilmente conferisce all'ente stesso un carattere di ente patrimoniale, con le ben note conseguenze che ne derivano — ma di un ente che avrebbe, oltre alla elaborazione del piano di assegnazione e alla esecuzione di opere di bonifica, il compito fondamentale di assicurare l'assistenza tecnica, economica e creditizia ai contadini enfiteuti nella esecuzione della trasformazione agraria e dell'esercizio dell'agricoltura, di gestire centri di motoaratura, di istituire, sulle terre della Società le quali dovrebbero essere espropriate, aziende sperimentali e aziende modello, di promuovere la razionale gestione delle proprietà comunali mediante costituzione di aziende speciali: il grande compito, in una parola, di realizzare la riforma fondiaria e di promuovere il progresso agrario del territorio.

Ma a questo proposito riteniamo che tali compiti meglio sarebbero assolti da un ente costituito come articolazione regionale dell'Opera Nazionale Combattenti, piuttosto che da un ente come l'Opera per la valorizzazione della Sila. Il compito di enti regionali per la riforma fondiaria non può, infatti, non essere coordinato su scala nazionale, perchè se è vero che

la riforma fondiaria si differenzia nelle varie regioni, non è men vero che le linee generali della riforma non possono non essere valide su tutto il territorio nazionale. E l'Opera Nazionale Combattenti, salvo le modifiche statutarie occorrenti per assicurarne la democratizzazione e la rappresentanza dei lavoratori nel Consiglio di amministrazione, senza dubbio è l'ente meglio attrezzato per adempiere a tale coordinamento e a tali compiti.

Altri punti, di secondaria importanza, del disegno di legge dovrebbero essere esaminati e criticati. Ci siamo limitati a metterne in evidenza i caratteri essenziali, e da essi risulta che nonostante le modifiche introdotte dalla Commissione, il disegno di legge sulla « colonizzazione » dell'altopiano della Sila e dei terreni jonici contermini, lungi dal dare una seria risposta alle urgenti esigenze poste dalle masse contadine calabresi in lotta per la terra, è destinato ad una ostile accoglienza da parte dei contadini, dei tecnici e dell'opinione pubblica, appunto perchè ignora tali esigenze. E per questi fondamentali motivi che non possiamo approvare il presente disegno di legge, che rappresenta un passo indietro, verso la bonifica integrale fascista, e non un passo avanti, in direzione della riforma fondiaria consacrata dalla Costituzione della Repubblica.

GRIECO, SPEZZANO, e BOSI relatori
di minoranza.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

Art. 1.

È affidato all'Opera per la valorizzazione della Sila, istituita con legge 31 dicembre 1947, n. 1629, allo scopo precipuo di costituire proprietà contadina, il compito di realizzare tutte le operazioni inerenti alla colonizzazione del territorio dell'altipiano silano e di quello contermino, delimitato da una linea che, partendo, a sud, dal promontorio di Staletti segue il perimetro del comprensorio di bonifica Alli Copanello, risale la statale 110, la statale 109, si allaccia al perimetro occidentale del comprensorio dell'altipiano silano, fino al fiume Mucone, segue il corso del Mucone fino alla confluenza col Crati, prosegue lungo questo fiume sino alla foce, e, scendendo lungo il litorale Jonico, raggiunge il promontorio Staletti.

Le zone del territorio, come sopra delimitato, che non facciano già parte di comprensori di bonifica, sono classificate, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, tra i comprensori di bonifica di 2^a categoria.

Art. 2.

Per il conseguimento dei fini di cui al primo comma del precedente articolo, l'Opera è autorizzata a procedere nel territorio, come sopra delimitato, all'esproprio dei terreni suscettibili di trasformazione che, computate anche le proprietà fuori del territorio, appartengano a proprietari che, al 15 novembre 1949, possedevano più di trecento ettari.

Su richiesta dell'Opera, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare l'occupazione di urgenza dei beni immobili di cui sia stato chiesto il trasferimento.

Per il conseguimento degli stessi fini l'Opera è autorizzata a procedere all'acquisto di altri terreni.

Art. 3.

L'indennità di espropriazione è commisurata ai valori definitivamente stabiliti ai fini della valutazione dei terreni per l'applicazione del-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA MAGGIORANZA
DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

È affidato all'Opera, per la valorizzazione della Sila, istituita con la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, il compito di provvedere alla redistribuzione della proprietà terriera e alla sua conseguente trasformazione, con lo scopo di formare la proprietà contadina, nel territorio dell'altipiano silano e di quello contermino delimitato da una linea che, partendo, a sud, dal promontorio di Staletti segue il perimetro del comprensorio Alli-Copanello, risale la statale 110 e 109, si allaccia al perimetro occidentale dell'altipiano silano, fino al fiume Mucone, segue il corso del Mucone fino alla confluenza del Crati, prosegue lungo la ferrovia statale Cosenza-Sibari, con una trasversale che dalla stazione di Sibari incrocia alla foce del Crati e, lungo il litorale ionico, raggiunge il promontorio di Staletti.

Le zone del territorio, come sopra delimitato, che non siano già state classificate come comprensori di bonifica, sono classificate, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, comprensori di bonifica di 1^a categoria.

Art. 2.

Sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprietà privata, appartenenti a qualsiasi titolo, a singole persone o a società, suscettibili di trasformazione che al 15 novembre 1949 superino 300 ettari, computati quelli fuori del territorio indicato nell'articolo 1.

La norma del comma precedente si applica anche ai beni in enfiteusi.

Resta impregiudicato il diritto dell'Opera di procedere all'acquisto di altri terreni, non soggetti ad esproprio, previa autorizzazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

I piani particolareggiati di espropriazione, con l'indicazione delle relative indennità, saranno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, compilati dall'Opera, che,

l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, maggiorati del 10 per cento.

La norma dell'articolo 3, comma terzo, della legge 10 novembre 1949, n. 805, si applica ai Comuni compresi nella zona indicata dall'articolo 1 in cui sono in vigore vecchi catasti ancorchè descritti per qualità o classe.

Art. 4.

L'Opera, nelle zone di nuova classifica di cui al 2° comma dell'articolo 1, può essere autorizzata dal Ministro dell'agricoltura e foreste ad assumere tutte le iniziative in materia di bonifica e di colonizzazione, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Può essere, inoltre, autorizzata dallo stesso Ministro a coordinare tutte le attività che, ai fini della trasformazione fondiaria, sono chiamati a svolgere i consorzi di bonifica costituiti nel territorio, ed, occorrendo, a redigere i piani di trasformazione fondiaria e agraria e proporre gli obblighi di bonifica relativi.

Art. 5.

Le facoltà concesse all'Opera dall'articolo 10 della legge istitutiva 31 dicembre 1947, n. 1629, possono dalla stessa esercitarsi in tutto il territorio delimitato nell'articolo 1.

Art. 6.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1947 n. 1629, l'Opera per la valorizzazione della Sila sarà, per un periodo di cinque anni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, amministrata da un Presidente nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio dei Ministri.

Al Presidente appartengono tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Opera.

Art. 7.

Il Presidente dell'Opera è assistito da un Consiglio costituito da dieci membri, dei quali sei sono scelti tra persone specialmente esperte

compatibilmente con le sue esigenze, considererà a preferenza i terreni facenti parte di proprietà superiori ai mille ettari.

Art. 4.

I piani saranno depositati, a cura dell'Opera, per la parte relativa a ciascun Comune, nel quale sono situati i beni da espropriare, nell'ufficio comunale per il termine di quindici giorni, e saranno pubblicati per estratto nel foglio degli annunci legali della provincia.

Nello stesso termine gli interessati potranno richiedere all'Opera la rettifica di eventuali errori materiali.

Art. 5.

I trasferimenti dei beni di cui all'articolo 3 in favore dell'Opera, le occupazioni di urgenza dei beni stessi, le indennità di espropriazione, saranno disposti dal Governo con decreti aventi valore di legge ordinaria, in base a delegazione del Parlamento, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione, sentito il parere di una Commissione composta di tre senatori e di tre deputati eletti dalle rispettive Camere.

Art. 6.

L'indennità di espropriazione è commisurata ai valori definitivamente stabiliti ai fini della valutazione dei terreni per l'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

I ricorsi ai fini della determinazione definitiva di tali valori, per i motivi di cui all'articolo 3 della legge 10 novembre 1949, n. 805, dovranno essere presentati, nel termine di giorni trenta dalla notifica del valore stabilito ai fini della patrimoniale, alla Commissione censuaria provinciale. Questa dovrà decidere nel termine di sessanta giorni.

Contro la decisione della Commissione censuaria provinciale è ammesso ricorso, anche di merito, alla Commissione censuaria centrale nel termine di giorni trenta.

Art. 7.

Sulle indennità di espropriazione sono, ad ogni effetto, trasferiti i diritti dei terzi.

dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria e alla colonizzazione e rappresentanti delle categorie agricole, e quattro tra i funzionari dello Stato, in rappresentanza dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e della previdenza sociale.

I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste.

Il direttore generale dell'Opera è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, su designazione del Presidente dell'Opera, sentito il Consiglio dell'Opera.

Art. 8.

I contributi di cui all'articolo 8 - lettera b) - della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono riscossi con le norme, la procedura e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrainposte provinciali e comunali.

Tale disposizione si applica anche per l'esazione dei contributi, comunque dovuti, nelle spese da sostenersi per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge.

Art. 9.

Il contributo, da corrispondersi dallo Stato all'Opera per la valorizzazione della Sila, nella spesa derivante dall'attuazione dei compiti affidatele con la presente legge, è determinato in complessive lire 15 miliardi.

Tale somma sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in sei rate annuali così ripartite:

per l'esercizio	1949-50	L.	700 milioni
»	»	»	4000 »
»	»	»	3300 »
»	»	»	3000 »
»	»	»	2000 »
»	»	»	2000 »

Lo svincolo delle somme depositate a titolo di indennità a favore degli aventi diritto sarà disposto con ordinanza pronunciata in camera di consiglio dal Tribunale nella cui giurisdizione sono siti i beni espropriati.

Art. 8.

L'opera nelle zone di nuova classifica di cui al comma 2 dell'articolo 1, può essere autorizzata dal Ministro dell'agricoltura e foreste ad assumere tutte le iniziative in materia di bonifica e di colonizzazione ai sensi del regio decreto 12 febbraio 1933, n. 215.

Può essere, inoltre, autorizzata, dallo stesso Ministro, a coordinare tutte le attività che, ai fini della trasformazione fondiaria, sono chiamati a svolgere i Consorzi di bonifica costituiti nel territorio, ed occorrendo, a redigere i piani di trasformazione fondiaria e agraria e proporre gli obblighi di bonifica relativi.

Nel territorio di cui all'articolo 1 l'Opera potrà anche imporre l'obbligo dell'esecuzione di miglioramenti fondiari nei terreni non trasferiti in sua proprietà.

Art. 9.

Le facoltà concesse all'Opera dall'articolo 10 della legge istitutiva 31 dicembre 1947, n. 1629, sono estese a tutto il territorio delimitato nell'articolo 1.

Art. 10.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, l'Opera per la valorizzazione della Sila sarà, per un periodo di sei anni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, amministrata da un Presidente nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro della agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio dei Ministri.

Al Presidente appartengono tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza della Opera.

Art. 11.

Il Presidente dell'Opera è assistito da un Consiglio costituito da dieci membri, dei quali sei sono scelti tra persone specialmente esperte

Il versamento all'Opera verrà effettuato in relazione allo sviluppo dell'attività svolta, sulla base di certificati da emettersi dall'Ispettorato compartimentale per la Calabria.

Art. 10.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste ha facoltà di anticipare all'Opera, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, sul contributo annuo come sopra stabilito, una somma non superiore al 20 per cento del contributo medesimo.

Art. 11.

Alla spesa autorizzata con la presente legge si farà fronte per l'esercizio 1949-50 con l'incremento del gettito dei tributi di cui alla nota di variazione numero.

Art. 12.

Possono essere dichiarate inefficaci, nei confronti dell'Opera ai fini della presente legge, le vendite, le donazioni a estranei o parenti in linea collaterale ed affini, i conferimenti in società eseguiti, dopo il 16 aprile 1949, da proprietari che possedevano a tale data, più di 300 ettari, di cui una parte situata nel comprensorio delimitato all'articolo 1.

L'azione relativa può essere promossa su istanza dell'Opera nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'alienante può provare che la vendita non ha avuto lo scopo di sottrarsi all'applicazione della presente legge; è esclusa in ogni caso l'impugnativa di vendite eseguite a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Art. 13.

La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario, e in genere, tutti gli Istituti di credito di assicurazione e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui all'Opera della valorizzazione della Sila.

dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria e alla colonizzazione e rappresentanti delle categorie agricole, tre tra i funzionari dello Stato, in rappresentanza dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e uno tra i rappresentanti delle Amministrazioni comunali locali.

I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste.

Il direttore generale dell'Opera è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, su designazione del Presidente dell'Opera, sentito il Consiglio dell'Opera.

Art. 12.

Il Presidente dell'Opera e i componenti del Consiglio durano in carica tre anni.

Anche prima della scadenza del triennio, potrà essere disposta, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio dei Ministri, la sostituzione del Presidente dell'Opera e lo scioglimento del Consiglio, quando risultino irregolarità amministrative o violazioni di legge o di regolamento.

Art. 13.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 6 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Opera provvede un collegio sindacale composto di tre membri, dei quali uno delegato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Corte dei conti.

L'esercizio finanziario dell'Opera avrà inizio col 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Sono comunicati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro agosto, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, entro marzo quello consuntivo dell'esercizio antecedente e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di categoria.

Il bilancio annuale con la relazione è allegato al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Gli Istituti predetti potranno inoltre effettuare sconti di annualità che fossero dovute all'Opera dai contadini cessionari di terreni, per il pagamento del prezzo dei terreni stessi.

A tutela degli Istituti finanziatori potrà essere iscritta ipoteca sugli immobili che siano acquistati od espropriati dall'Opera o fornita garanzia su altri beni di proprietà dell'Opera stessa.

Art. 14.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste, le occorrenti variazioni.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

I terreni trasferiti in proprietà dell'Opera dovranno essere assegnati a lavoratori manuali della terra, i quali non possiedano altri fondi rustici, ovvero siano proprietari di terre insufficienti all'impiego della mano d'opera della famiglia.

L'assegnazione sarà fatta con contratto di vendita, con pagamento rateale in non più di trenta annualità e con dominio riservato a favore dell'Opera sino all'integrale pagamento.

Nel contratto sarà previsto un periodo di prova di tre anni, sotto condizione risolutiva espressa.

Non è ammesso il riscatto anticipato delle annualità previste nel contratto.

Nel corso del contratto qualsiasi atto tra vivi di disposizione o cessione in uso avente per oggetto il terreno assegnato sarà nullo di pieno diritto.

In caso di morte dell'assegnatario, il quale non abbia discendenti diretti, il terreno assegnato ritornerà nella disponibilità dell'Opera per nuove assegnazioni, e gli eredi dell'assegnatario avranno diritto al rimborso delle quote pagate e delle spese da lui direttamente sostenute per i miglioramenti apportati.

I diritti dell'assegnatario non potranno essere oggetto di provvedimenti cautelari nè di esecuzione forzata a favore o per conto di terzi.

Art. 15.

L'assegnazione delle terre trasferite in proprietà dell'Opera dovrà essere effettuata non oltre tre anni dal giorno dell'avvenuta occupazione.

Sono esenti da tale obbligo i terreni destinati, previa autorizzazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a fini di assistenza, di sperimentazione agraria ed istruzione professionale.

Art. 16.

L'opera potrà promuovere ed agevolare le concessioni in enfiteusi da farsi a lavoratori manuali della terra da parte di privati proprietari di terreni non espropriabili ai sensi della presente legge.

Art. 17.

I contributi di cui all'articolo 8, lettera b), della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono riscossi con le norme, la procedura e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovraimposte provinciali e comunali.

Tale disposizione si applica anche per l'esazione dei contributi, comunque dovuti, nelle spese da sostenersi per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge.

Art. 18.

È autorizzata la spesa di 15 miliardi a titolo di contributo da corrispondersi all'Opera per la valorizzazione della Sila, per l'attuazione dei compiti affidatili con la presente legge.

Tale somma sarà pagata in sei rate annuali, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nelle seguenti misure:

per l'esercizio 1949-50	lire	700 milioni
per l'esercizio 1950-51	lire	4.000 milioni
per l'esercizio 1951-52	lire	3.300 milioni
per l'esercizio 1952-53	lire	3.000 milioni
per l'esercizio 1953-54	lire	2.000 milioni
per l'esercizio 1954-55	lire	2.000 milioni

Art. 19.

Il versamento all'Opera verrà effettuato in relazione allo sviluppo dell'attività svolta, sulla base di certificati da emettersi dall'Ispettorato compartimentale per la Calabria.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di anticipare all'Opera, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, sul contributo annuo come sopra stabilito, una somma non superiore al 20 per cento del contributo medesimo.

Art. 20.

Sono inefficaci nei confronti dell'Opera, ai fini della presente legge, gli atti a titolo oneroso e gli atti a titolo gratuito, compresi i conferimenti in società, concernenti terreni, compiuti dopo il 1° gennaio 1948, da proprietari che possedevano, a tale data, più di

300 ettari di terreno, di cui una parte situata nel comprensorio delimitato dall'articolo 1.

Restano salvi i diritti dei terzi acquirenti in buona fede.

Sono valide le rendite e le donazioni ai figli, e le vendite eseguite a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Art. 21.

La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario, e in genere, tutti gli Istituti di credito di assicurazione e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui all'Opera della valorizzazione della Sila.

Gli Istituti predetti potranno inoltre effettuare sconti di annualità che fossero dovute all'Opera dai contadini cessionari di terreni, per il pagamento del prezzo dei terreni stessi.

A tutela degli Istituti finanziatori, potrà essere iscritta ipoteca sugli immobili che siano acquistati od espropriati dall'Opera o fornita garanzia su altri beni di proprietà dell'Opera stessa.

Art. 22.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste, le occorrenti variazioni.

Art. 23.

L'Opera per la valorizzazione della Sila ha facoltà di avvalersi del patrocinio e dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 24.

Il Governo della Repubblica è delegato fino al 31 dicembre 1956 ad approvare i piani particolareggiati di espropriazione con decreti aventi valore di legge ordinaria secondo i principi, i criteri direttivi e per l'oggetto definiti dalla presente legge.

Art. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.